



SUB A)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./CA
95 DEL 25.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Zampieri

COMUNE DI MASSANZAGO
(Provincia di Padova)

**Convenzione urbanistica Piano di Lottizzazione
Z.T.O. C2PER11 (A.P.P.) 1° stralcio**

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____
(_____/_____/20____) avanti al sottoscritto Dottor Giovanni Zampieri, Segretario Generale del
Comune di Massanzago, si sono personalmente presentati e costituiti:

- Busolin Giannina, nata a Borgoricco (PD) il 03.02.1940, C.F. BSLGNN40B43B03II, residente in Massanzago (PD), via Arzaroni n. 21, in qualità di proprietaria dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Massanzago, al foglio 2, mappali 845, 846, 847, che ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dichiara di essere vedova;
- Scotton Bruno, nato a Massanzago (PD) il 29.01.1953, C.F. SCTBRN53A29F033C, residente in Massanzago (PD), via Roma n. 82, che ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni, Scotton Giuseppe, nato a Massanzago (PD) il 28.02.1960, C.F. SCTGPP60B28F033A, residente in Massanzago (PD), via Roma n. 84, che ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dichiara di essere _____, in qualità di comproprietari ciascuno per la quota di ½ dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Massanzago, al foglio 2, mappali 848, 849;
- Società Bezzegato S.r.l. con sede legale in Campodarsego (PD), via Antoniana n. 218/a, P.IVA 04511210280, rappresentata dagli unici componenti il Consiglio di Amministrazione signori Bezzegato Bruno, nato a Camposampiero (PD) il 07.08.1971 e Bezzegato Alessandro, nato a Camposampiero (PD) il 12.11.1977, domiciliati per la carica presso la sede della società che rappresentano, muniti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, congiuntamente autorizzati in forza dei poteri conferiti loro dallo Statuto Sociale, in qualità di proprietaria dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Massanzago, al foglio 2, mappali 850, 851, 852, 853;
nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Ditta Lottizzante", da una parte,
- Ceriali Flavio, nato a Padova il 18.01.1967, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica del Comune di Massanzago, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Massanzago, cod. fiscale 80009530280, p. iva 00703310284, con sede in Massanzago (PD), Via Roma n.59, a questo atto autorizzato ai sensi dell'art.4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.165 e dell'art.107, commi 2 e 3, lett.c), del decreto legislativo 18.agosto 2000, n.267, nonché del decreto del Sindaco di Massanzago prot. n.____ del _____, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune", dall'altra parte.

PREMESSO

- a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.1.2013, veniva approvata la variante parziale n. 2 al Primo Piano degli Interventi del Comune di Massanzago, con la quale veniva individuata una nuova zona di perequazione urbanistica, C2PER11, in recepimento della proposta di accordo pubblico privato di cui all'atto unilaterale d'obbligo presentato, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, in data 8.9.2012, prot. 7162, accordo finalizzato alla messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale, delle aree per la realizzazione del nuovo asilo nido integrato alla scuola materna di Massanzago;
- b) l'individuazione della nuova zona di perequazione urbanistica C2PER11 (A.P.P.), ha comportato l'attribuzione di un indice di densità territoriale esteso all'intero ambito della

zona, con conseguente sviluppo di una capacità edificatoria, da distribuire, previa approvazione di apposito PUA (Piano Urbanistico Attuativo), come da indicazioni riportate nella specifica scheda di progetto allegata al PI, nella quale oltre alle aree su cui concentrare la volumetria edificabile a favore della ditta lottizzante, delle aree e delle opere di urbanizzazione a servizio della nuova volumetria edificabile, vengono individuate anche le aree e le opere a servizio del nuovo asilo nido integrato da cedere al Comune, e da realizzare da parte della stessa ditta lottizzante;

- c) che con atto in data 23.07.2013 rep. n. 42.623 notaio Mario Caracciolo in Padova, Registrato a Padova 1 il 02.08.2013 al n. 10032 S1T, si provvedeva alla cessione al Comune, delle aree a servizio del nuovo asilo nido integrato, della relativa viabilità d'accesso, delle aree a servizio degli impianti sportivi, nonché delle aree da servizio delle opere di urbanizzazione del nuovo volume residenziale, come oggi censite al Catasto Terreni al foglio 2, mappali 636, 798, 799, 800, 802, 807, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 dell'atto unilaterale d'obbligo allegato alla variante urbanistica;
- d) che anche in seguito all'avvenuta cessione delle aree di cui sopra al Comune, rimangono comunque in capo alla Ditta Lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione insistenti sulle stesse, come da atto unilaterale d'obbligo allegato alla variante urbanistica;
- e) che l'ambito complessivo di cui alla presente convenzione comprende pertanto le aree a servizio delle opere di urbanizzazione del nuovo volume residenziale e dell'asilo nido integrato censite al CT al foglio 2, mappali 798, 799, 636, 802, 800, 807, aventi complessivamente una superficie catastale pari a mq. 6.457, nonché porzione della aree soggette a servizio del volume residenziale censite al CT al foglio 2, mappali 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, aventi una superficie catastale pari a mq. 8.855, per una superficie catastale complessiva dell'ambito pari a mq. 15.312;
- f) che è intenzione dei sopraindicati intervenuti proprietari provvedere all'urbanizzazione delle aree a servizio delle opere di urbanizzazione;

VISTO

- a) la domanda di autorizzazione a lottizzare, relativa a porzione della ZTO di PI C2PER11 (A.P.P.) -con i relativi allegati, presentata al protocollo gen. in data 11.12.2013 n. 9056 e successive integrazioni in data 26.3.2014, prot. 2571, 14.08.2014, prot. 6509, 4.10.2014, prot. 7910;
- b) la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il Piano di Lottizzazione relativo a porzione della Z.T.O. di P.I. C2PER11 (A.P.P.);
- c) la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, con la quale veniva approvato il Piano di lottizzazione relativo a porzione della Z.T.O. di P.I. C2PER11 (A.P.P.);

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – disposizioni preliminari

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

Art. 2 – obbligo generale

1. La ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lei vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali;
2. Il Comune si impegna a consegnare alla ditta lottizzante le aree relative alle opere di urbanizzazione a servizio del nuovo volume residenziale e dell'asilo nido integrato, mediante apposito verbale di immissione in possesso entro 10gg dal rilascio del permesso ad urbanizzare;

3. La ditta lottizzante, si impegna a dare esecuzione alle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione di cui alla premessa, secondo gli elaborati di progetto allegati al fascicolo del Piano che, pur se non materialmente allegati alla presente, si intendono farne parte integrante e sostanziale.
4. La ditta lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e di tutti gli obblighi e gli impegni assunti.
5. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla ditta lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. La ditta lottizzante resta comunque responsabile in via principale e solidale verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione, salvo diversa determinazione del Comune.

Art. 3 – termini di attuazione del P.d.L. e validità urbanistica della convenzione

I termini di attuazione del Piano di lottizzazione vengono fissati in 10 (dieci) anni e decorrono dall'approvazione definitiva del Piano di lottizzazione come da deliberazione di Giunta Comunale sopra riportata, intesa come esecutività della stessa, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.

Art. 4 – esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e allacciamento ai pubblici servizi

La ditta lottizzante si impegna a realizzare a totali proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione a servizio della nuova volumetria edificabile e a servizi del nuovo asilo nido integrato, ad eseguire l'allacciamento ai pubblici servizi;

- strade veicolari;
- marciapiedi;
- parcheggi e spazi di sosta;
- aree a verde pubblico;
- segnaletica stradale, verticale ed orizzontale (come da parere dell'Ufficio di Polizia Locale);
- fognature per acque nere (come da parere della società ETRA s.p.a.);
- bacini di invaso e rete acque meteoriche (come da parere del Consorzio Acque Risorgive);
- rete di approvvigionamento idrico (come da parere della società ETRA s.p.a.);
- rete di distribuzione del gas. (come da parere della società ASCOPIAVE s.p.a.);
- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato (come da parere dell'ENEL s.p.a.);
- rete di pubblica illuminazione (come da progetto agli atti dell'Ufficio tecnico e completa di quadro elettrico da collegare al quadro Enel a cura e spese della ditta lottizzante e intestazione della prima bolletta al Comune di Massanzago);
- rete telefonica (come da parere della società Telecom s.p.a.)

L'onere finanziario per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione primaria viene definito ed accettato in complessive €. 567.051,67 come da computo metrico estimativo presentato dalla stessa ditta lottizzante in data 4.10.2014, prot. 7910. Tale importo rimane fisso e definitivo assumendosi la ditta lottizzante ogni alea per eventuali oneri anche non previsti o prevedibili e per variazioni dei costi a qualsiasi causa dovuti e ciò anche ai sensi dell'art. 1469 codice civile. In particolare, con riferimento alle prescrizioni impartite dai diversi Enti Gestori di servizi e dal Consorzio Acque Risorgive, la ditta lottizzante prende atto, anche in seguito alla sottoscrizione della presente, che le stesse sono da considerarsi sempre per la stessa vincolanti anche qualora non trovassero riscontro, in

seguito a mancanza di aggiornamento, negli elaborati di progetto, parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati di cui al successivo art. 18.

Tutte le opere relative ai servizi a rete dovranno essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei LL.PP. il 03.03.1999 (G.U. n.58 del 11.03.1999) e comunque secondo quanto impartito dagli Enti erogatori i singoli servizi.

Dovrà inoltre essere accertato il rispetto di tutte le norme tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte prescritte dalle normative vigenti e dalle normative UNI, in particolare con riferimento alle distanze di sicurezza si richiamano il D.M. 12.12.1985 relativo agli acquedotti e fognature, ed il D.M. 24.11.84 relativo agli elettrodotti e metanodotti.

I manufatti fuori terra (armadietti di derivazione, contatori ecc.) relativi alle reti di pubblica fornitura (Enel, Telecom, Gas-metano, pubblica illuminazione ecc), dovranno essere posizionati in allineamento con le recinzioni esistenti e di progetto e in ogni caso in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione pedonale e ciclabile. E' fatto obbligo al direttore dei lavori del Piano di Lottizzazione di vigilare in merito all'ottemperanza di tale prescrizione, che verrà a sua volta verificata durante i sopralluoghi di collaudo o di agibilità.

Art. 5 – versamento contributo commisurato alle opere di urbanizzazione secondaria

Si dà atto che all'interno dell'ambito di intervento del Piano di lottizzazione non vi sono opere di urbanizzazione secondaria. In conformità alle disposizione di cui alla scheda di progetto relativa alla ZTO C2/PER11 del PI, la ditta lottizzante si impegna a corrispondere al Comune l'importo del contributo commisurato alle opere di urbanizzazione secondaria determinato in via preventiva dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai soli fini del presente atto, applicando i valori tabellari di urbanizzazione secondaria al volume massimo realizzabile previsto dal Piano di Lottizzazione 1° stralcio, per un ammontare complessivo pari a €. 34.458,20 (trentaquattromilaquattrocentocinquanta/20), che la ditta lottizzante versa :

(indicare l'opzione prescelta)

- in una unica soluzione con reversale n. _____ del _____ all'atto della sottoscrizione della presente convenzione
- in quattro rate uguali, la prima delle quali all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, con reversale n. _____ del _____, mentre le rimanenti verranno versate, ognuna con scadenza semestrale, a partire dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, e garantite da idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa n. _____ di €. _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____.

Art. 6 – tempi di esecuzione ed inadempimenti

La ditta lottizzante si impegna ad iniziare le opere di urbanizzazione entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del rilascio del permesso di costruire ad urbanizzare.

Le opere relative alla viabilità (strade, marciapiedi, parcheggi, eventuali piste ciclabili) dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dall'inizio dei lavori, a meno del tappeto di usura la cui realizzazione potrà essere differita fermo restando il termine ultimo di cui al successivo comma.

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate completamente entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori, salvo eventuali proroghe.

Nel caso che i lavori non dovessero essere iniziati o ultimati nei termini previsti, non dovessero procedere con la continuità e l'impegno necessari, venissero eseguiti in difformità dei progetti approvati, il Comune potrà, a sua libera scelta, trasformare il Piano di Lottizzazione da convenzionato in piano di lottizzazione d'ufficio, oppure sostituirsi alla ditta esecutrice per

l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla ditta lottizzante. Potrà inoltre dichiarare decaduto il permesso di costruire relativo alla realizzazione del Piano. E' fatta salva ogni altra sanzione di legge. L'intervento del Comune che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso delle aree, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

Nel caso di cui al punto precedente, il Comune potrà avvalersi per l'ultimazione dei lavori sulla garanzia prestata con la fidejussione.

Art. 7 – opere di urbanizzazione estranee al regime convenzionale

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive della ditta lottizzante a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere :

- allaccio dei contatori o delle altre apparecchiature inerenti le utenze private;
- illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- posti macchina interni ai lotti nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni;
- strade serventi non più di due lotti, quale accesso privato, eventualmente chiuse con cancello o barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- altro.

Art. 8 – consegna delle opere

La ditta lottizzante si impegna a consegnare le aree e le opere alla data di approvazione del verbale di collaudo.

Art. 9 – garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali

L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese della ditta lottizzante ammonta a €. 567.051,67 (cinquecentosessantasettecinquantuno/67), fatto salvo quanto riportato all'art. 4 in merito a ulteriori prescrizioni impartite dagli Enti Gestori di servizi e dal Consorzio Acque Risorgive.

La ditta lottizzante costituisce, quale garanzia finanziaria degli obblighi assunti con la presente convenzione, fidejussione bancaria e/o assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ di €. 567.051,67 (_____), pari al 100% dell'importo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi.

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso. Tuttavia può essere concessa la riduzione della garanzia in corso d'opera, su richiesta della ditta lottizzante, sempre previa collaudo anche parziale delle opere eseguite, tale da fornire al Comune una garanzia finanziaria pari all'ammontare delle opere ancora da eseguire.

Si dà atto che la fidejussione prestata di cui ai precedenti commi contiene espressamente le seguenti clausole:

- La garanzia, qualora onerosa, è valida ed efficace anche se la ditta lottizzante, o aventi causa, non dovessero corrispondere i relativi premi all'ente garante alle scadenze previste; in ogni caso al Comune non possono essere opposte eccezioni derivanti da rapporti tra l'Ente garante e la ditta lottizzante o successivi aventi causa;
- La garanzia sarà liberata espressamente per iscritto dal Comune di Massanzago, anche per la parte residua, a seguito della riduzione in corso d'opera, solo ad avvenuto totale adempimento degli obblighi previsti nella convenzione di lottizzazione;
- L'Ente garante è fin d'ora autorizzato ed obbligato, escluso pertanto il beneficio della preventiva escussione, a versare l'intero importo garantito su semplice richiesta del Comune che

dichiarare inadempiente la ditta lottizzante, o i suoi aventi causa. Il Comune presenterà poi il dovuto rendiconto finale, chiedendo o effettuando i relativi conguagli.

Art 10 – permesse di costruire

Il Responsabile di servizio competente rilascerà i permessi di costruire relativi al nuovo volume urbanistico ad uso residenziale, in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di questo, solamente in seguito al rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione.

Le richieste di certificato di agibilità relative ai nuovi edifici ad uso residenziale potranno essere presentate solo ed esclusivamente dopo l'approvazione del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione previste nel Piano di lottizzazione ed a tale scopo la ditta lottizzante si riterrà diretta responsabile nei confronti del Comune e nei confronti degli eventuali acquirenti dei lotti nel caso tale condizione non venisse osservata, ritenuto che la dichiarazione prodotta dal direttore dei lavori in merito al progetto edilizio, ai fini della domanda di agibilità, secondo l'art. 20 D.P.R. n.380/2001, con cui si attesta la piena osservanza delle norme urbanistiche, sarà da ritenersi non veritiera con esplicito riferimento alle condizioni stabilite nel presente articolo.

La ditta lottizzante si impegna ad inserire la clausola di cui sopra in forma esplicita ed evidente nei contratti di compravendita dei lotti edificabili.

Art. 11 - collaudo

Il Comune, su richiesta della ditta lottizzante da presentare al protocollo comunale contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, sottopone a collaudo finale tutte le opere di cui alla presente convenzione.

Alla richiesta di cui al punto precedente dovranno essere allegati gli elaborati grafici di tutte le reti tecnologiche così come effettivamente realizzate (sia in formato cartaceo sia in supporto informatico), nonché i certificati di collaudo dei vari enti gestori di servizi e dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, mentre relativamente all'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere allegata la dichiarazione a firma dell'installatore di conformità dell'impianto realizzato a quello di progetto e che lo stesso è stato controllato ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per tale collaudo, il Responsabile di servizio si avvale di liberi professionisti abilitati scelti fra quelli iscritti all'Albo Regionale dei Collaudatori.

Le spese tutte di collaudo sono a carico della ditta lottizzante.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla ditta lottizzante, il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo fra le parti ed in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Padova.

La ditta lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze delle visite di collaudo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale. Scaduto il primo termine, ed in caso di persistente inadempienza della ditta lottizzante, il Comune potrà riservarsi l'eventuale esecuzione d'ufficio, con spese a carico della ditta lottizzante medesima.

Art. 12 – manutenzione delle opere

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano di lottizzazione e fino alla consegna delle stesse al Comune, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all'uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico della ditta lottizzante.

Art. 13 - vigilanza

E' riservata al Responsabile di servizio competente la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed al disciplinare tecnico allegati al fascicolo del Piano di lottizzazione.

Qualora siano riscontrate difformità, il Responsabile di servizio diffiderà la ditta lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione dei lavori.

Art. 14 – regime fiscale

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nonché gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico della ditta lottizzante con richiesta delle agevolazioni fiscali previste dall'art.20 della legge 28.01.1977 n.10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i benefici di cui alla legge 28/6/1943, n. 666.

Art. 15 – rinuncia all'ipoteca legale

La ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Le parti esonerano l'Ufficiale rogante dall'effettuare visure ipocatastali, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo.

Art.16 – entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori non siano stati iniziati e vengano ultimati entro i termini previsti.

Art. 17 – entrata in vigore della presente convenzione

La presente convenzione, mentre è fin d'ora impegnativa per la ditta lottizzante, diventerà tale per il Comune non appena la stessa avrà ottenuto le approvazioni di legge.

Art. 18 – pubblicità degli atti

Il progetto di Piano di lottizzazione è composto da:

- Tav. 1.1: Estratti di PI, PAT, CTR, di Mappa;
- Tav. 1.2: Rilievo stato di fatto;
- Tav. 2 : Planimetria di progetto;
- Tav. 3.a: Acque nere - Planimetria;
- Tav. 3.b: Acque nere - Profilo;
- Tav. 4 : Rete energia elettrica;
- Tav. 5 : Rete gas metano;
- Tav. 6 : Rete acquedotto;
- Tav. 7 : Rete telefonia;
- Tav. 8.a: Acque bianche e sistemazione idraulica - Planimetria;
- Tav. 8.b: Acque bianche e sistemazione idraulica – Profili e particolari;
- Tav. 9 : Verde pubblico, arredo urbano, segnaletica stradale;

- Tav. 10: Sezione stradale di progetto;
- Tav. 11: Rete illuminazione pubblica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Verifica di Compatibilità Idraulica;
- Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione Tecnica impianto elettrico illuminazione stradale;
- Planimetria punti luce e quadro elettrico;

Il progetto di Piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; le parti, di comune accordo, stabiliscono che gli atti di cui al punto precedente, quali atti pubblici e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente ed inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.